

PROGRAMMA “EUROPA PER I CITTADINI 2014-2020”



GUIDA AL PROGRAMMA PER LE SOVVENZIONI A FAVORE DELLE AZIONI

Versione valida per gli inviti a partire da gennaio 2018

Commissione Europea, Direzione generale Migrazione e affari interni

<http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/>

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Indice

INTRODUZIONE.....	4
FINALITÀ DELLA GUIDA AL PROGRAMMA	4
CAPITOLO I: PRESENTAZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA “EUROPA PER I CITTADINI”	5
1. Obiettivi e priorità del programma per il periodo 2018-2020	5
1.1. Obiettivi generali	5
1.2. Obiettivi specifici	5
1.3. Priorità pluriennali del programma “Europa per i cittadini”	5
2. Caratteristiche generali del programma “Europa per i cittadini”	6
2.1. Parità di accesso	6
2.2. Transnazionalità e dimensione locale.....	6
2.3. Dialogo interculturale	6
2.4. Il volontariato come espressione di una cittadinanza europea attiva.....	6
2.5. Corpo europeo di solidarietà	7
3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA “EUROPA PER I CITTADINI” E TIPI DI SOVVENZIONI	8
3.1. Componenti del programma	8
3.2. Calendario 2014-2020: presentazione delle candidature e pubblicazione dei risultati della selezione	9
3.2.1. Termini di presentazione.....	9
3.2.2. Notifica e pubblicazione dei risultati della valutazione	10
3.3. Bilancio del programma.....	10
3.4. Gestione del programma e contatti.....	10
3.4.1. La Commissione europea	10
3.4.2. L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)	10
3.4.3. Punti di contatto “Europa per i cittadini”	11
3.4.4. Stati membri e altri paesi partecipanti	11
CAPITOLO II: PROCEDURE DI PRESENTAZIONE E SELEZIONE	12
4. Procedura di presentazione	12
4.1. Fase 1: registrazione delle organizzazioni.....	12
4.2. Fase 2: creazione e compilazione del modulo elettronico di candidatura	12
5. Procedura di valutazione e selezione	13
5.1. Condizioni di ammissibilità	13
5.2. Criteri di ammissibilità validi per tutte le componenti	14
5.2.1. Candidati ammissibili.....	14
5.2.2. Natura e dimensione del progetto	15
5.3. Criteri di esclusione validi per tutte le componenti.....	15
5.4. Criteri di selezione validi per tutte le componenti	18
5.5. Criteri di aggiudicazione validi per tutte le componenti.....	19
5.5.1. Criteri di aggiudicazione	19
5.5.2. Dimensione dei progetti ed equilibrio geografico	21
5.5.3. Aggiudicazione della sovvenzione	21
5.6. Procedura di selezione: criteri specifici delle componenti del programma	21

5.6.1.	Componente 1 – Memoria europea.....	21
5.6.2.	Componente 2: Impegno democratico e partecipazione civica	22

CAPITOLO III – CONDIZIONI FINANZIARIE E CONTRATTUALI27

6.	Procedure di pagamento.....	30
6.1.	Prefinanziamento	30
6.1.1.	Importo del prefinanziamento per componente/misura	30
6.1.2.	Garanzia per il prefinanziamento	30
6.2.	Pagamento del saldo	31
6.2.1.	Relazione finale	31
6.2.2.	Calcolo del pagamento finale	31
6.3.	Revisioni contabili	31
6.4.	Proprietà/utilizzo dei risultati	31
6.5.	Visibilità e pubblicità.....	32
6.5.1.	Da parte dei beneficiari	32
6.5.2.	Da parte della Commissione europea e/o dell'EACEA	32
6.5.3.	Valorizzazione e divulgazione dei risultati.....	32
6.6.	Protezione dei dati.....	33
6.7.	Base giuridica.....	34

ALLEGATO I: PANORAMICA DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....35

ALLEGATO II: IMPORTI DEI COSTI UNITARI E IMPORTI FORFETARI	36
Costi unitari per le misure 1. Memoria europea, 2.2 Reti di comuni e 2.3 Progetti della società civile	36
Attività preparatorie	37
Importi forfetari per la misura 2.1 Gemellaggio tra città	38

Introduzione

L'Unione europea è fatta dai suoi cittadini e per i suoi cittadini! È molto importante incoraggiare e facilitare una più ampia partecipazione dei cittadini all'Unione europea e a tutto ciò che essa rappresenta: si pensi, per esempio, alla necessità di aumentare la partecipazione dei cittadini agli affari correnti o di garantire una più vasta conoscenza della storia dell'Unione europea (di seguito "l'Unione") e delle sue origini, dopo due guerre mondiali.

Il trattato sull'Unione europea del 2009 (il trattato di Lisbona), entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha apportato una serie di cambiamenti volti ad avvicinare l'Unione ai suoi cittadini e a promuovere un più ampio dibattito transfrontaliero sulle sue tematiche politiche. Il nuovo articolo 11 del trattato ha introdotto una dimensione del tutto nuova di democrazia partecipativa.

L'Europa ha un programma di lavoro molto impegnativo per i prossimi anni, con importanti questioni in gioco. Vista la necessità di adottare decisioni e definire politiche su temi quali la crescita economica, la sicurezza o il ruolo dell'Europa nel mondo, è più importante che mai che i cittadini partecipino alle discussioni e contribuiscano a definire le politiche. La Commissione europea, ritenendo che la cittadinanza europea costituisca un importante elemento di rafforzamento e salvaguardia del processo di integrazione europea, continua a incoraggiare il coinvolgimento dei cittadini europei in tutti gli aspetti della vita della loro comunità, consentendo loro di partecipare alla costruzione di un'Europa ancora più unita.

In tale contesto, il programma "Europa per i cittadini" (di seguito "il programma") adottato per il periodo 2014-2020 è uno strumento importante che intende promuovere un maggiore coinvolgimento dei 500 milioni di abitanti dell'Unione nel suo sviluppo. Finanziando progetti e attività che prevedono la partecipazione dei cittadini, il programma promuove la storia e i valori condivisi dell'Europa e stimola il senso di appartenenza al processo di sviluppo dell'Unione.

Al programma è stato assegnato un bilancio di **187 718 000 EUR** per il periodo 2014-2020.

Finalità della guida al programma

Il presente documento è un allegato agli inviti a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni a favore delle azioni nel contesto del programma "Europa per i cittadini". La guida ha lo scopo di aiutare tutti coloro che sono interessati a sviluppare progetti nell'ambito del programma (2014-2020) e di presentare gli obiettivi del programma e i tipi di attività che possono essere finanziati.

La guida consta dei seguenti capitoli:

- Presentazione generale del programma
- Procedure di presentazione e selezione
- Obblighi finanziari e contrattuali

e contiene informazioni sulle azioni finanziate, le procedure di presentazione, selezione e valutazione e le modalità di comunicazione ai candidati dei risultati della selezione.

CAPITOLO I: PRESENTAZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA “EUROPA PER I CITTADINI”

1. OBIETTIVI E PRIORITÀ DEL PROGRAMMA PER IL PERIODO 2018-2020

Tutti i progetti devono essere conformi agli obiettivi del programma. Sarà data la precedenza ai progetti che affrontano anche le priorità pluriennali del programma.

1.1. OBIETTIVI GENERALI

In linea con il fine ultimo del programma, ossia avvicinare l’Unione ai suoi cittadini, sono previsti i seguenti obiettivi generali:

- contribuire a una maggiore conoscenza dell’Unione, della sua storia e della sua diversità da parte dei cittadini;
- promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica e democratica a livello dell’Unione.

1.2. OBIETTIVI SPECIFICI

Gli obiettivi specifici devono essere perseguiti a livello transnazionale o secondo una dimensione europea:

- sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni, nonché alla finalità dell’Unione di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti;
- incoraggiare la partecipazione civica e democratica dei cittadini a livello dell’Unione, sviluppando la loro conoscenza del processo di elaborazione politica dell’Unione e promuovendo opportunità di impegno sociale e interculturale e di volontariato a livello dell’Unione.

1.3. PRIORITÀ PLURIENNALI DEL PROGRAMMA “EUROPA PER I CITTADINI”

In linea con gli obiettivi generali del programma, nel 2016 la Commissione europea ha stabilito priorità pluriennali, previa consultazione del comitato del programma. Tali priorità si applicheranno a tutto il restante periodo del programma (2018-2020) in modo che i candidati abbiano più tempo per programmare e preparare i loro progetti. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione europea di riesaminare, adattare e/o modificare in qualsiasi momento l’elenco delle priorità, laddove necessario e dopo aver sentito le parti interessate del programma rappresentate nel gruppo di dialogo civile¹ e nel comitato del programma. I candidati sono invitati a elaborare progetti che siano in linea con gli obiettivi del programma e finalizzati alle priorità pluriennali. Le priorità pluriennali sono comunicate sui siti web della Commissione europea http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm e dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

¹ Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio che istituisce il programma “L’Europa per i cittadini” per il periodo 2014-2020.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGRAMMA “EUROPA PER I CITTADINI”

2.1. PARITÀ DI ACCESSO

Il programma dovrebbe essere accessibile a tutti i cittadini europei, senza alcuna forma di discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale. I promotori dei progetti dovrebbero debitamente considerare la necessità di promuovere pari opportunità per tutti e la non discriminazione.

Particolare attenzione va riservata all'integrazione e alla partecipazione equilibrate dei cittadini e della società civile di tutti gli Stati membri a progetti e attività transnazionali, tenendo conto del carattere plurilingue dell'Unione e della necessità di includere i gruppi sottorappresentati.

2.2. TRANSNAZIONALITÀ E DIMENSIONE LOCALE

La transnazionalità è una caratteristica importante del programma e può essere espressa in modi diversi.

- Il tema del progetto può essere transnazionale se una questione viene affrontata da una prospettiva europea o se sono messi criticamente a confronto differenti punti di vista nazionali. Si può attuare un tema transnazionale dando direttamente la parola a persone che provengono da contesti nazionali differenti o esprimono un punto di vista originale, transnazionale sulla questione considerata.
- La transnazionalità può derivare anche dalla natura dei promotori del progetto: il progetto infatti può essere sviluppato e attuato grazie alla cooperazione tra una varietà di organizzazioni partner provenienti da paesi partecipanti differenti.
 - La transnazionalità può essere ottenuta anche garantendo che il progetto è rivolto direttamente a un pubblico internazionale, oppure divulgando i risultati del progetto al di là delle frontiere, raggiungendo così, indirettamente, un pubblico europeo.

I promotori dei progetti sono invitati a rafforzare la dimensione transnazionale dei loro progetti, se possibile coniugando tra loro le caratteristiche summenzionate.

Questa dimensione transnazionale dovrebbe essere accompagnata da una forte dimensione locale. Per aiutare a superare il divario esistente tra i cittadini e l'Unione europea, è particolarmente importante che i progetti o le attività finanziati dal programma entrino nella loro vita quotidiana e affrontino questioni che li interessano.

2.3. DIALOGO INTERCULTURALE

La Commissione europea si è impegnata a promuovere il dialogo interculturale tramite iniziative e programmi diversi. Questo programma può contribuire a conseguire tale obiettivo mettendo insieme cittadini europei di nazionalità e lingue diverse e offrendo loro l'opportunità di partecipare ad attività comuni. La partecipazione a un simile progetto dovrebbe sensibilizzare alla ricchezza dell'ambiente culturale e linguistico dell'Europa, oltre a promuovere la conoscenza e la tolleranza reciproche, contribuendo così allo sviluppo di un'identità europea rispettosa, dinamica e multiforme. I promotori dei progetti sono invitati a indicare nella propria candidatura come il progetto affronterà tali questioni.

2.4. IL VOLONTARIATO COME ESPRESSIONE DI UNA CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA

Il volontariato è un elemento essenziale di una cittadinanza attiva: dedicando il proprio tempo agli altri, i volontari rendono un servizio alla loro comunità e svolgono un ruolo attivo nella società. In tal

modo sviluppano il senso di appartenenza a una comunità, assumendosene anche la responsabilità. Pertanto, il volontariato è uno strumento particolarmente efficace per rafforzare l'impegno dei cittadini a favore della loro società e della sua vita politica. Le organizzazioni della società civile, le associazioni di interesse generale europeo, le associazioni per il gemellaggio tra città e altre organizzazioni partecipanti si affidano spesso al lavoro dei volontari per svolgere e sviluppare le proprie attività. Per tale motivo, un'attenzione particolare è riservata alla promozione del volontariato, in particolare tramite il Corpo europeo di solidarietà (cfr. il punto 2.5).

2.5. CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016, il presidente della Commissione europea ha annunciato l'istituzione di un Corpo europeo di solidarietà, allo scopo di offrire ai giovani dell'Unione l'opportunità di operare come volontari laddove vi sia bisogno di aiuto e di reagire a situazioni di crisi.

Il Corpo è radicato nei valori dell'impegno e della solidarietà, che sono tra i valori fondanti dell'Unione. Aderendo al Corpo, i partecipanti manifestano il proprio impegno e la volontà di dedicare un periodo della propria vita ad aiutare gli altri. Il Corpo offre la possibilità di svolgere attività lavorative, di volontariato e di tirocinio che consentiranno ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni di acquisire esperienze, sviluppare le proprie abilità e fornire un contributo alla società. Aiutando gli altri, comprese le persone più vulnerabili delle nostre società e comunità, i giovani non soltanto metteranno in pratica la solidarietà, che è un valore fondante dell'Unione, ma acquisiranno anche abilità ed esperienze, tra cui competenze linguistiche, che potranno rivelarsi utili per trovare un lavoro o valutare ulteriori percorsi di studio e formazione. Aderendo al Corpo, i partecipanti manifesteranno la propria volontà di mettere in pratica la solidarietà e di dedicare un periodo della propria vita ad aiutare gli altri. Inoltre, contribuiranno a rafforzare la coesione all'interno della società europea.

Nella sua fase iniziale, il Corpo europeo di solidarietà si avvale degli strumenti dell'Unione esistenti, tra cui il programma "Europa per i cittadini". Pertanto si invitano i candidati a compiere opera di sensibilizzazione su questo tema e a fare ricorso al Corpo europeo di solidarietà, in particolare reclutando i suoi membri, accertandosi che le organizzazioni interessate soddisfino i criteri previsti per il loro accoglimento e sottoscrivendo la Carta del Corpo europeo di solidarietà (https://europa.eu/youth/solidarity/mission_it). La Commissione europea ha istituito un portale web dedicato al Corpo europeo di solidarietà².

All'iniziativa nell'ambito del programma possono partecipare SOLTANTO gli Stati membri dell'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Si fa presente che i beneficiari che intendono coinvolgere il Corpo europeo di solidarietà nei propri progetti devono soddisfare i requisiti previsti dalla relativa Carta (cfr. https://europa.eu/youth/solidarity/charter_it), compresi quelli riguardanti l'assicurazione dei partecipanti del Corpo. Infatti, nel quadro del programma "Europa per i cittadini", l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura non fornisce alcuna copertura assicurativa, né direttamente né indirettamente, ai volontari/partecipanti impiegati dalle organizzazioni beneficiarie. Pertanto, spetta a ciascun promotore accertarsi che i volontari/partecipanti coinvolti nel progetto abbiano un'adeguata copertura assicurativa.

NOTA BENE: queste condizioni saranno debitamente aggiornate dopo l'adozione della base giuridica del Corpo europeo di solidarietà.

² https://europa.eu/youth/solidarity_it.

Informazioni sul Corpo europeo di solidarietà sono disponibili sulle seguenti pagine Internet:

- https://europa.eu/youth/SOLidarity_it;
- https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA “EUROPA PER I CITTADINI” E TIPI DI SOVVENZIONI

3.1. COMPONENTI DEL PROGRAMMA

Il programma è attuato tramite due componenti e un’azione orizzontale.

- **Componente 1 - Memoria europea:** sensibilizzare sulla memoria, la storia e i valori comuni e le finalità dell’Unione.
- **Componente 2 - Impegno democratico e partecipazione civica:** incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello dell’Unione.

Le misure comprese in questa componente sono:

- Gemellaggio tra città;
- reti di comuni;
- progetti della società civile.

Le due componenti sono integrate da un’azione orizzontale non contemplata da questa guida.

- **Azione orizzontale - Valorizzazione:** analisi, divulgazione e utilizzo dei risultati dei progetti.

Tipi di sovvenzioni

Per quanto riguarda le sovvenzioni erogate nell’ambito del programma, occorre distinguere tra le sovvenzioni a favore delle azioni e le sovvenzioni di funzionamento.

SOVVENZIONI A FAVORE DELLE AZIONI: finanziano i progetti (di entrambe le componenti) di durata limitata e volti ad attuare attività specifiche.

SOVVENZIONI DI FUNZIONAMENTO: forniscono sostegno finanziario per i costi delle attività abituali e permanenti di un’organizzazione. Tali costi sono: i costi per il personale, i costi delle riunioni interne, i costi delle attività di pubblicazione, informazione e divulgazione, i costi di viaggio derivanti dall’attuazione del programma di lavoro, i canoni di locazione, l’ammortamento e altri costi direttamente collegati al programma di lavoro dell’organizzazione. L’invito per il periodo 2018-2020 è già chiuso.

3.2. CALENDARIO 2014-2020: PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA SELEZIONE

3.2.1. Termini di presentazione

I termini per la presentazione delle candidature sono indicati di seguito.

Componente 1: Memoria europea

Termine per la presentazione delle candidature*	Periodo di ammissibilità: i progetti devono iniziare tra
il 1° marzo	il 1° agosto dello stesso anno del termine di presentazione e il 31 gennaio dell'anno successivo a tale termine

Componente 2. Impegno democratico e partecipazione civica

Misura	Termine per la presentazione delle candidature*	Periodo di ammissibilità: i progetti devono iniziare tra
Gemellaggio tra città		
	il 1° marzo	il 1° luglio dello stesso anno del termine di presentazione e il 31 marzo dell'anno successivo a tale termine
	il 1° settembre	il 1° gennaio e il 30 settembre dell'anno successivo al termine di presentazione
Reti di comuni		
	il 1° marzo	il 1° luglio e il 31 dicembre dello stesso anno del termine di presentazione
	il 1° settembre	il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno successivo al termine di presentazione
Progetti della società civile		
	il 1° marzo	il 1° agosto dello stesso anno del termine di presentazione e il 31 gennaio dell'anno successivo a tale termine

NOTA BENE: queste date devono essere confermate nel relativo invito a presentare proposte.

*Le candidature devono essere presentate entro le ore 12:00 (CET) dell'ultima data utile per la loro presentazione. Se il termine per la presentazione delle candidature cade di sabato o di domenica, vale come termine ultimo di presentazione il primo giorno lavorativo successivo alla domenica.

3.2.2. Notifica e pubblicazione dei risultati della valutazione

I candidati dovrebbero ricevere individualmente la notifica dell'esito della procedura di valutazione mediante una lettera firmata dall'ordinatore delegato, spedita per posta elettronica – con ricevuta di ritorno e di lettura – al più tardi quattro mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Durante questi quattro mesi si svolgono la valutazione e la selezione delle candidature, seguite dall'adozione della decisione di aggiudicazione. Solo una volta completate queste procedure, gli elenchi dei progetti selezionati saranno pubblicati sul seguente sito Internet: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en.

3.3. BILANCIO DEL PROGRAMMA

Il programma dispone di un bilancio complessivo pari a **187 718 000 EUR** per i sette anni della sua durata (2014-2020) ed è finanziato a titolo della linea **18 04 01 01** del bilancio dell'Unione.

Il bilancio annuale è sottoposto alla decisione delle autorità di bilancio (Parlamento europeo e Consiglio). Sul seguente sito è possibile seguire le diverse fasi della procedura di adozione del bilancio:

http://ec.europa.eu/budget/annual/index_en.cfm.

A titolo indicativo, il regolamento che istituisce il programma prevede la seguente suddivisione del bilancio tra le diverse azioni per l'intera durata del programma 2014-2020:

- Componente 1 – Memoria europea: circa il 20%;
- Componente 2 – Impegno democratico e partecipazione civica: circa il 60%;
- Azione orizzontale – Valorizzazione: circa il 10%.

Gli stanziamenti restanti sono assegnati a copertura delle spese generali, amministrative e tecniche del programma.

Il bilancio annuale adottato per ciascuna azione sarà pubblicato nel relativo invito a presentare proposte.

3.4. GESTIONE DEL PROGRAMMA E CONTATTI

3.4.1. La Commissione europea

La direzione generale Migrazione e affari interni (DG HOME) è responsabile dello sviluppo e del regolare svolgimento del programma. Gestisce il bilancio e stabilisce gli obiettivi, le strategie e le aree d'azione prioritarie, compresi gli obiettivi intermedi e i criteri, su base continuativa e previa consultazione del comitato del programma. Inoltre, guida e monitora l'attuazione generale, il seguito e la valutazione del programma a livello europeo. La Commissione europea ha delegato la responsabilità dei compiti connessi all'attuazione del programma all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA).

3.4.2. L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

L'EACEA, istituita con la decisione 2013/776/UE della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, è responsabile dell'attuazione delle sovvenzioni previste dal programma. L'EACEA è incaricata della gestione dell'intero ciclo di vita di tali progetti, compresi la preparazione degli inviti a presentare proposte, la selezione dei progetti e la firma delle decisioni/convenzioni di sovvenzione, la gestione

finanziaria, il monitoraggio dei progetti, la comunicazione con i beneficiari e i controlli in loco. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

Contatti:

EACEA – Unità C1 Europa per i cittadini

Avenue du Bourget, 1 (SPA2 03/85)

B-1140 Bruxelles – Belgio

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Componente 1 – Memoria europea:

EACEA-C1-REMEMBRANCE@ec.europa.eu

Componente 2 – Impegno democratico e partecipazione civica:

EACEA-C1-TT-NT@ec.europa.eu (Town twinning & Networks of towns)

EACEA-C1-CIVILSOCIETY@ec.europa.eu (Civil society projects)

3.4.3. Punti di contatto “Europa per i cittadini”

Per facilitare la comunicazione delle informazioni sul programma “Europa per i cittadini” alle parti interessate del programma e fornire loro orientamento e sostegno, la Commissione europea ha istituito i *punti di contatto “Europa per i cittadini”*. Si tratta di strutture nazionali con il compito di garantire una divulgazione mirata, efficace e di base delle informazioni pratiche riguardanti l’attuazione del programma, le sue attività e le opportunità di finanziamento. I candidati sono invitati a rivolgersi ai punti di contatto del rispettivo paese.

Le informazioni di contatto di questi punti sono disponibili sulla seguente pagina web: http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-Programme/the-europe-for-citizens-Programme-in-the-member-states/index_en.htm.

3.4.4. Stati membri e altri paesi partecipanti

Gli Stati membri dell’UE partecipano all’attuazione del programma tramite il comitato del programma, per il quale nominano propri rappresentanti. Il comitato del programma viene formalmente consultato in merito a diversi aspetti dell’attuazione del programma, tra cui il piano di lavoro annuale proposto, i criteri e le procedure di selezione, ecc. Anche gli altri paesi partecipanti al programma sono rappresentati in tale comitato, ma in qualità di osservatori e senza diritto di voto.

CAPITOLO II: PROCEDURE DI PRESENTAZIONE E SELEZIONE

Per tutte le componenti/misure è stato predisposto un sistema per la presentazione elettronica delle candidature. Le candidature devono essere presentate soltanto mediante il modulo elettronico (eForm) di domanda di sovvenzione.

Le candidature presentate su supporto cartaceo per posta o tramite posta elettronica NON saranno accettate per poi essere sottoposte a ulteriore valutazione.

4. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE

4.1. FASE 1: REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI

Per poter presentare una candidatura, i candidati e tutte le organizzazioni che parteciperanno all'azione devono indicare nel modulo elettronico il proprio codice di identificazione del partecipante (Participant Identification Code, PIC). Per ricevere il PIC occorre registrare l'organizzazione nel sistema unico d'iscrizione (Unique Registration Facility, URF) sul portale per i partecipanti dell'istruzione, degli audiovisivi, della cultura, della cittadinanza e del volontariato³.

Il portale per i partecipanti permette ai candidati di caricare o aggiornare le informazioni relative al loro status giuridico e di allegare i documenti legali e finanziari richiesti.

Inoltre, i candidati (nota bene: soltanto i candidati, non i partner associati) devono caricare i seguenti documenti:

- il modulo del soggetto di diritto (i candidati possono trovare gli appositi moduli al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm);
- il modulo di identificazione finanziaria, debitamente compilato e certificato dalla banca, preferibilmente con una copia di un estratto conto recente (i relativi moduli di identificazione finanziaria distinti per ciascun paese sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm).

Informazioni sulle modalità di registrazione sono disponibili al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/education/participants/portal>.

4.2. FASE 2: CREAZIONE E COMPILAZIONE DEL MODULO ELETTRONICO DI CANDIDATURA

Dopo aver completato la fase 1, andare alla pagina iniziale del modulo di candidatura elettronico (“Application eForm Homepage”) dell'EACEA e creare il proprio modulo di candidatura elettronico cliccando su “Create new application for funding”.

I candidati devono compilare tutti i campi di dati del modulo elettronico e allegare la dichiarazione sull'onore (disponibile sul sito web dell'EACEA alla voce “Funding” nella sezione “*How to apply*” del pertinente invito a presentare proposte all'indirizzo https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en).

³ L'URF è uno strumento condiviso da altri servizi della Commissione europea. Se l'organizzazione dispone già di un PIC che è stato utilizzato per altri programmi (ad esempio per i programmi di ricerca), lo stesso PIC è valido anche per questo invito a presentare proposte.

Per essere valida, una candidatura DEVE contenere un numero di presentazione, che viene automaticamente attribuito e registrato all'atto della presentazione del modulo elettronico.

Se la presentazione della candidatura fallisce per cause tecniche, si deve contattare il servizio di assistenza dell'EACEA **PRIMA** che scada il termine per la presentazione delle candidature, all'indirizzo eacea-helpdesk@ec.europa.eu.

Si prega di NON INVIARE per posta all'EACEA UNA COPIA del modulo elettronico e dei documenti allegati.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di presentazione delle candidature consultare la guida “*Proposal Submission User Guide: How to create, complete and submit an Application eForm*” disponibile sul sito web dell'EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en.

Eventuali documenti integrativi devono essere inviati SOLTANTO dal candidato e SOLTANTO su richiesta.

Per tutte le componenti/misure:

- una copia di un documento IVA ufficiale, se l'organizzazione ha la partita IVA;
- una copia della risoluzione, legge o decisione o del decreto che istituisce il soggetto in questione (vale soltanto per le organizzazioni senza scopo di lucro e i comitati di gemellaggio);
- solo nel caso di enti non pubblici e se il valore della sovvenzione richiesta è **superiore a 60 000 EUR**: i rendiconti finanziari (inclusi lo stato patrimoniale, i conti profitti e perdite e gli allegati) relativi all'ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati chiusi i conti.

Per le componenti Gemellaggio tra città e Reti di comuni:

prova del fatto che il candidato agisce per conto di una o più autorità locali (vale solo per le organizzazioni senza scopo di lucro e i comitati di gemellaggio).

5. PROCEDURA DI VALUTAZIONE E SELEZIONE

L'aggiudicazione di sovvenzioni dell'Unione è soggetta ai principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Previa verifica delle condizioni di ammissibilità indicate nell'invito a presentare proposte, le candidature saranno valutate sulla base dei criteri di ammissibilità, esclusione, selezione e aggiudicazione.

5.1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le domande devono soddisfare i seguenti requisiti:

- devono essere inviate entro e non oltre il termine di presentazione delle candidature di cui al punto 3.2.1;
- devono essere presentate per iscritto mediante il modulo elettronico (cfr. il punto 4);
- devono essere redatte in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE⁴.

⁴ Cfr. https://ec.europa.eu/info/departments/translation_it.

Il modulo elettronico deve essere accompagnato da una dichiarazione sull'onore. Il mancato rispetto di questa condizione comporta il rigetto della domanda di candidatura.

Nei punti seguenti sono indicati i criteri validi per tutte le componenti (cfr. il punto 5.2) e i criteri specifici per ciascuna componente (cfr. il punto 5.6).

5.2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ VALIDI PER TUTTE LE COMPONENTI

Questa guida contiene una tabella generale che elenca i criteri di ammissibilità da applicare nell'ambito del programma (ALLEGATO I).

Le candidature devono rispettare pienamente i criteri di ammissibilità comuni a tutte le componenti del programma, nonché i criteri di ammissibilità e aggiudicazione specifici applicabili a ciascuna misura (cfr. il punto 5.6).

Solo le candidature giudicate ammissibili saranno valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione⁵. L'affidabilità della verifica dei criteri di ammissibilità tramite il modulo elettronico è controllata dal personale dell'EACEA. Se una candidatura non soddisfa tali criteri, è respinta senza essere sottoposta a ulteriore valutazione.

5.2.1. Candidati ammissibili

In questo capitolo il termine “candidati” si riferisce sia ai candidati sia ai loro partner.

Status giuridico

I candidati devono essere enti pubblici oppure organizzazioni senza scopo di lucro con personalità giuridica (fare riferimento al criterio di ammissibilità specifico di ciascuna componente/misura).

Paesi partecipanti

I candidati devono risiedere in uno dei paesi partecipanti al programma. Almeno uno Stato membro dell'Unione europea deve partecipare ai progetti della componente Memoria europea e della misura Gemellaggio tra città e almeno due Stati membri devono partecipare ai progetti delle misure Reti di comuni e Progetti della società civile.

I paesi ammissibili al programma sono:

- - gli **Stati membri** dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
- - Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Serbia.

⁵ I candidati che non rispettano i criteri di ammissibilità non saranno ammessi al processo di presentazione. Se la presentazione di una candidatura non è accolta, in calce al modulo elettronico comparirà un “elenco degli errori” con l'indicazione dei motivi della mancata accettazione, compresi quelli relativi ai criteri di ammissibilità. Successivamente i candidati saranno guidati lungo tutta la procedura di presentazione e potranno individuare immediatamente i difetti di conformità ai criteri di ammissibilità, correggerli e ripresentare la candidatura.

Per i candidati del Regno Unito:

i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per *l'intera* durata della sovvenzione. Se il Regno Unito esce dall'UE durante il periodo di sovvenzione senza concludere un accordo con l'UE che garantisca in particolare che i proponenti britannici continueranno ad essere ammissibili, i partecipanti britannici cesseranno di ricevere il finanziamento dell'UE (pur continuando, ove possibile, a partecipare) o saranno invitati a lasciare il progetto.

Paesi potenzialmente partecipanti

Il programma è potenzialmente aperto alle seguenti categorie di paesi, a condizione che abbiano sottoscritto con la Commissione europea un memorandum d'intesa per la loro partecipazione al programma:

- a) i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'UE istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;
- b) i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE.

Tipo di organizzazione

Fare riferimento al criterio di ammissibilità specifico di ciascuna componente/misura.

Numero di candidati

Fare riferimento al criterio di ammissibilità specifico di ciascuna componente/misura.

5.2.2. Natura e dimensione del progetto

Fare riferimento al criterio di ammissibilità specifico di ciascuna componente/misura.

- Numero di partecipanti
- Luogo e numero di attività
- Periodo di ammissibilità/durata del progetto

5.3. CRITERI DI ESCLUSIONE VALIDI PER TUTTE LE COMPONENTI

I candidati che presentano domanda di sovvenzione devono sottoscrivere una dichiarazione sull'onore in cui dichiarano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, articolo 107 e articolo 109, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione⁶ (il regolamento finanziario) e riportate di seguito. Tale dichiarazione sull'onore costituisce parte integrante del modulo elettronico che accompagna l'invito a presentare proposte.

Sarà escluso dalla partecipazione alla procedura dell'invito a presentare proposte il candidato che si trovi in una delle seguenti situazioni:

⁶ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1, http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm.

- a) è in stato di fallimento, è sottoposto a procedure di insolvenza o liquidazione, i suoi beni sono amministrati da un liquidatore o un tribunale, ha concluso un concordato con i creditori o le sue attività aziendali sono sospese, ovvero si trova in situazioni simili conseguenti a una procedura analoga prevista dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali;
- b) è stato giudicato inadempiente, sulla base di una sentenza passata in giudicato o di una decisione amministrativa definitiva, rispetto ai suoi obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali, quali previsti dalla legislazione del paese dove è stabilito, del paese in cui si trova l'ordinatore delegato o del paese di attuazione della sovvenzione;
- c) è stato giudicato colpevole, sulla base di una sentenza passata in giudicato o di una decisione amministrativa definitiva, di gravi scorrettezze professionali per aver violato disposizioni legislative o regolamentari applicabili ovvero norme etiche pertinenti alla professione svolta dal candidato in questione, o per aver attuato comportamenti illeciti tali da incidere sulla sua credibilità professionale, qualora tali comportamenti denotino l'esistenza di dolo o negligenza grave, compresi, in particolare, i seguenti casi:
 - (i) ha dolosamente o colposamente dichiarato il falso in merito alle informazioni richieste per accertare l'assenza di motivi di esclusione o l'adempimento dei criteri di selezione ovvero lo stato di esecuzione di un contratto o di una convenzione o una decisione di sovvenzione;
 - (ii) ha concluso con altre persone un accordo volto a distorcere la concorrenza;
 - (iii) ha violato diritti di proprietà intellettuale;
 - (iv) ha cercato di influenzare il processo decisionale dell'Agenzia durante la procedura di aggiudicazione;
 - (v) ha cercato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirgli indebiti vantaggi nella procedura di aggiudicazione;
- d) è stato giudicato colpevole, sulla base di una sentenza passata in giudicato, di uno dei seguenti comportamenti:
 - (i) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita con atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
 - (ii) corruzione ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'UE, stabilita con atto del Consiglio del 26 maggio 1997, e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, nonché corruzione ai sensi delle disposizioni giuridiche del paese in cui si trova l'ordinatore delegato, del paese in cui è stabilito il candidato in questione o del paese di attuazione della sovvenzione;
 - (iii) partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - (iv) riciclaggio dei proventi di attività criminali e finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - (v) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1 e 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, o istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati ai sensi dell'articolo 4 della decisione citata;
 - (v) sfruttamento del lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- e) nell'adempimento dei principali obblighi connessi all'esecuzione di un contratto o di una convenzione o una decisione di sovvenzione finanziati dal bilancio dell'Unione, ha dimostrato gravi carenze che hanno comportato la cessazione anticipata dell'esecuzione ovvero l'applicazione di risarcimenti di danni o altre sanzioni contrattuali, o che sono state riscontrate a seguito di controlli, revisioni contabili o indagini da parte di un ordinatore delegato, dell'OLAF o della Corte dei conti;
- f) è stato giudicato colpevole, sulla base di una sentenza passata in giudicato o di una decisione amministrativa definitiva, di aver commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;
- g) in mancanza di una sentenza passata in giudicato o, se applicabile, di una decisione amministrativa definitiva, si trova in uno dei casi di cui alle precedenti lettere da c) a f), in particolare sulla base di:
 - h) fatti accertati nel contesto di revisioni contabili o indagini eseguite dalla Corte dei conti, dall'OLAF o da un'autorità di revisione contabile interna, ovvero mediante altri controlli, revisioni contabili o verifiche eseguiti sotto la responsabilità di un ordinatore delegato di un'istituzione dell'UE, un ufficio europeo o un'agenzia o un organismo dell'UE;
 - (i) decisioni amministrative non definitive, che possono comprendere misure disciplinari adottate dal competente organismo di vigilanza responsabile della verifica dell'applicazione di norme di etica professionale;
 - (ii) decisioni della BCE, della BEI, del Fondo europeo per gli investimenti o di organizzazioni internazionali;
 - (iii) decisioni della Commissione riguardanti la violazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza o decisioni di un'autorità nazionale competente concernenti la violazione della legislazione nazionale o dell'Unione in materia di concorrenza;
 - (iv) decisioni di esclusione adottate da un ordinatore delegato di un'istituzione dell'UE, un ufficio europeo o un'agenzia o un organismo dell'UE;
- i) se un membro dell'organo di amministrazione, gestione o vigilanza del candidato in questione o una persona munita di poteri di rappresentanza, decisione o controllo in relazione a tale candidate (compresi i dirigenti della società, i membri degli organi di gestione o vigilanza e i casi in cui una persona detenga la maggioranza delle azioni) si trova in una o più delle situazioni di cui alle precedenti lettere da c) a f);
- j) se una persona fisica o giuridica che è illimitatamente responsabile dei debiti del candidato in questione si trova in una o più delle situazioni di cui alle precedenti lettere a) o b).

Il candidato che si trovi in una delle situazioni di esclusione su elencate deve comunicare le misure che hanno adottato per ovviare alla situazione di esclusione, dimostrando in tal modo la propria affidabilità. Dette misure possono essere, ad esempio, di tipo tecnico, organizzativo o riguardanti il personale volte a prevenire nuovi casi, il risarcimento di danni o il pagamento di sanzioni pecuniarie. Tale disposizione non vale per le situazioni di cui alla lettera d) di questo punto.

Nei casi di cui alle precedenti lettere da c) a f), in mancanza di una sentenza passata in giudicato o, se applicabile, di una decisione amministrativa definitiva, l'Agenzia può escludere provvisoriamente un candidato dalla partecipazione a un invito a presentare proposte qualora la sua partecipazione costituisca una grave e imminente minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione.

Eliminazione dalla procedura di aggiudicazione

Non riceverà alcuna sovvenzione il candidato che:

- si trova in una situazione di esclusione di cui al precedente punto 2.2;
- ha dichiarato il falso in relazione alle informazioni richieste come condizione per la partecipazione alla procedura, ovvero non ha fornito tali informazioni;
- ha precedentemente partecipato alla preparazione di un invito a presentare proposte, qualora tale circostanza costituisca una distorsione della concorrenza cui non si possa altrimenti rimediare.

L'eliminazione da questa procedura e le sanzioni amministrative (esclusione o sanzione pecuniaria) possono essere imposte ai candidati, laddove applicabili, nel caso in cui qualcuna delle dichiarazioni o informazioni fornite come condizione per la partecipazione alla procedura si riveli falsa.

Ai candidati dovrebbe essere comunicato che l'Agenzia può pubblicare sul proprio sito Internet le seguenti informazioni sull'esclusione e, se applicabile, la sanzione pecuniaria nei casi di cui alle lettere da c) a f) del punto 2.2⁷:

- il nome del candidato in questione;
- la situazione di esclusione;
- la durata dell'esclusione e/o l'importo della sanzione pecuniaria.

In presenza di una qualificazione giuridica preliminare (ossia in mancanza di una sentenza passata in giudicato o di una decisione amministrativa definitiva), nella pubblicazione si deve indicare che non è stata emessa una sentenza passata in giudicato o una decisione amministrativa definitiva. In questi casi le informazioni su eventuali appelli presentati dal candidato, sul loro status ed esito, nonché eventuali decisioni riviste dell'ordinatore delegato devono essere pubblicate senza indugio. Qualora sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, nella pubblicazione si deve indicare anche se la stessa è stata pagata.

La decisione di pubblicare le informazioni è adottata dall'EACEA, a seconda delle circostanze, dopo la pronuncia della pertinente sentenza passata in giudicato o della decisione amministrativa definitiva ovvero dopo la qualificazione giuridica preliminare. Tale decisione entra in vigore tre mesi dopo la sua notifica all'operatore economico.

Le informazioni pubblicate devono essere rimosse alla cessazione dell'esclusione. Qualora sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, la pubblicazione deve essere rimossa sei mesi dopo il pagamento della sanzione stessa.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, qualora siano coinvolti dati personali, l'EACEA deve informare il candidato dei suoi diritti quali previsti dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati, nonché delle procedure per il loro esercizio.

5.4. CRITERI DI SELEZIONE VALIDI PER TUTTE LE COMPONENTI

I candidati devono presentare una dichiarazione sull'onore, completa e firmata, attestante la loro capacità finanziaria e operativa di portare a termine le attività proposte.

Capacità finanziaria significa che i candidati devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la loro attività durante tutto il periodo di esecuzione dell'azione. Qualora la

⁷ Queste informazioni non saranno pubblicate nei seguenti casi:

- a) se è necessario mantenere la riservatezza di un'indagine o di un procedimento giudiziario nazionale;
- b) se la pubblicazione causerebbe un danno sproporzionato al candidato interessato o sarebbe altrimenti sproporzionata rispetto ai criteri di proporzionalità e all'importo della sanzione pecuniaria;
- c) se è coinvolta una persona fisica, a meno che la pubblicazione dei suoi dati personali sia eccezionalmente giustificata, tra l'altro, dalla gravità del comportamento o dalle conseguenze sugli interessi finanziari dell'Unione. In tali casi la decisione di pubblicare le informazioni deve tenere in debita considerazione il diritto alla vita privata e altri diritti contemplati dal regolamento (CE) n. 45/2001.

sovvenzione richiesta sia superiore a 60 000 EUR, la capacità finanziaria è valutata, oltre che sulla base della dichiarazione sull'onore, anche sulla base dei rendiconti finanziari ufficiali (inclusi lo stato patrimoniale, i conti profitti e perdite e gli allegati) relativi all'ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati chiusi i conti (cfr. il punto 4.2).

NOTA BENE: il controllo della capacità finanziaria non è eseguito nel caso degli enti pubblici.

Se l'EACEA conclude che la capacità finanziaria richiesta - valutata sulla base della documentazione presentata - non è stata comprovata o non è soddisfacente, può:

- chiedere ulteriori informazioni;
- proporre una convenzione/decisione di sovvenzione con prefinanziamento coperto da una garanzia bancaria;
- proporre una convenzione/decisione di sovvenzione senza prefinanziamento;
- proporre una convenzione/decisione di sovvenzione con prefinanziamento versato a rate;
- respingere la domanda di candidatura.

Capacità operativa significa che il candidato è effettivamente in possesso di risorse adeguate per portare a termine l'azione proposta. La capacità operativa sarà valutata sulla base dell'esperienza professionale e delle referenze dei candidati nel settore interessato. A tal fine i candidati devono presentare una dichiarazione sull'onore; i candidati che chiedono una sovvenzione superiore a 60 000 EUR devono fornire queste informazioni in una sezione specifica del modulo di candidatura appositamente predisposta.

5.5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE VALIDI PER TUTTE LE COMPONENTI

Le candidature giudicate conformi ai criteri di ammissibilità, esclusione e selezione devono essere valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione pubblicati nell'invito a presentare proposte. I criteri di aggiudicazione permettono di valutare la qualità delle proposte in relazione agli obiettivi degli inviti a presentare proposte e agli obiettivi del programma. In applicazione di questi criteri, le sovvenzioni saranno aggiudicate alle candidature che massimizzano l'efficacia complessiva del programma.

Le candidature ammissibili sono analizzate da un *comitato di valutazione* composto da funzionari della Commissione europea e dell'EACEA. Il *comitato di valutazione*, il cui lavoro si fonda sulla valutazione della qualità delle candidature ammissibili effettuata da esperti, propone un elenco di progetti ammissibili alla sovvenzione sulla base del punteggio attribuito in sede di valutazione e delle risorse di bilancio disponibili. Nel caso di candidature presentate da organizzazioni stabilite in paesi che non sono Stati membri dell'UE, si possono consultare le competenti delegazioni dell'UE.

5.5.1. Criteri di aggiudicazione

Si applicano i criteri di aggiudicazione indicati di seguito.

% dei punti disponibili	
	<p><u>Coerenza con gli obiettivi del programma e della componente del programma</u></p> <p>L'obiettivo/ gli obiettivi del progetto presentato corrisponde/corrispondono agli obiettivi generali e specifici del programma e i temi affrontati nell'ambito del progetto tengono conto</p>

30%	<p>delle sue priorità pluriennali.</p> <p>Le attività proposte e i risultati previsti dovrebbero contribuire a conseguire gli obiettivi del programma, della componente e della misura, nonché essere conformi alle caratteristiche del programma.</p>
35%	<p><u>Qualità del piano di attività del progetto</u></p> <p>Le attività proposte devono essere adeguate al soddisfacimento delle esigenze del progetto e al raggiungimento dei suoi obiettivi.</p> <p>Le attività, i metodi di lavoro e le risorse proposti sono coerenti con gli obiettivi.</p> <p>Efficienza: i risultati dovrebbero essere ottenuti a un costo ragionevole.</p> <p>I progetti devono dimostrare di possedere una chiara dimensione europea (ciò vuol dire che nella componente 1 i temi affrontati dalle attività del progetto devono stimolare la riflessione sulla storia e i valori dell'UE al di là di una prospettiva nazionale e, nella componente 2, devono coinvolgere i cittadini nella vita pubblica e politica dell'UE).</p> <p>I progetti mettono insieme organizzazioni di tipo diverso (autorità locali, organizzazioni della società civile, istituti di ricerca, ecc.) o sviluppano attività di tipo diverso (ricerca, istruzione non formale, discussioni pubbliche, mostre, ecc.) oppure coinvolgono cittadini appartenenti a differenti contesti professionali e sociali.</p> <p>I progetti applicano nuovi metodi di lavoro o propongono attività innovative.</p>
15%	<p><u>Divulgazione</u></p> <p>Il progetto compie gli sforzi necessari per garantire l'utilizzo e la divulgazione dei propri risultati.</p> <p>Il progetto proposto dovrebbe creare un effetto moltiplicatore presso un pubblico più vasto di quello che partecipa direttamente alle attività.</p> <p>Dovrebbe essere attuato un piano di divulgazione realistico e pratico per consentire il trasferimento e lo scambio efficaci dei risultati del progetto.</p> <p>Dovrebbero essere utilizzati canali innovativi di partecipazione online, come i media sociali e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p>
20%	<p><u>Impatto e coinvolgimento dei cittadini</u></p> <p>Il numero di organizzazioni, partecipanti e paesi coinvolti dovrebbe essere sufficientemente elevato per garantire una reale influenza a livello europeo del progetto proposto.</p> <p>Impatto: sarà data la precedenza ai progetti che contribuiscono alla definizione dell'agenda politica dell'Unione.</p> <p>Sostenibilità: i progetti/le attività proposti dovrebbero essere sostenibili e conseguire risultati a medio o lungo termine.</p> <p>Le attività proposte dovrebbero offrire ai partecipanti la possibilità di impegnarsi attivamente</p>

	<p>nel progetto e a favore della tematica affrontata.</p> <p>Si deve cercare un equilibrio tra i cittadini già attivi in organizzazioni/istituzioni e quelli non ancora coinvolti.</p> <p>I progetti dovrebbero coinvolgere i cittadini di gruppi sottorappresentati o con minori opportunità.</p> <p>SOLTANTO per i progetti della componente Memoria europea e della misura Progetti della società civile: le organizzazioni dovrebbero coinvolgere i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà.</p>
--	--

5.5.2. Dimensione dei progetti ed equilibrio geografico

Come richiesto nell'atto di base, durante la selezione si terrà conto, per quanto possibile, dell'equilibrio geografico. Pertanto, nel caso di progetti giudicati di pari livello qualitativo dal comitato di valutazione, sarà data la priorità a quelli dei paesi sottorappresentati.

5.5.3. Aggiudicazione della sovvenzione

All'ordinatore delegato può essere presentato un elenco di proposte selezionate per il cofinanziamento soltanto ad avvenuto completamento della procedura di selezione su descritta.

Entro i limiti dei fondi disponibili, le sovvenzioni saranno aggiudicate alle proposte ammissibili che hanno ottenuto il punteggio più alto. I candidati selezionati riceveranno una convenzione/decisione di sovvenzione contenente l'indicazione dell'importo della sovvenzione aggiudicata dall'Unione e delle relative condizioni di aggiudicazione.

5.6. PROCEDURA DI SELEZIONE: CRITERI SPECIFICI DELLE COMPONENTI DEL PROGRAMMA

5.6.1. Componente 1 – Memoria europea

L'Unione europea è fondata su valori fondamentali come la libertà, la democrazia e il rispetto dei diritti umani. Per comprendere appieno il significato di tali valori è necessario mantenere viva la memoria del passato in quanto strumento atto a superare il passato e a costruire il futuro.

In questa componente possono essere finanziati i tipi di progetto indicati di seguito.

Questa componente sosterrà le attività che invitano alla riflessione sulla diversità culturale europea e sui valori comuni nel senso più ampio. In tale contesto, la componente mira a finanziare progetti intesi a sollecitare la riflessione sulle cause e le conseguenze dei **regimi totalitari** e autoritari della storia moderna dell'Europa (in particolare, ma non in via esclusiva, il Nazismo e il conseguente Olocausto, il Fascismo, lo Stalinismo e i regimi comunisti totalitari) e a commemorare le vittime dei loro crimini.

Questa componente comprende anche attività riguardanti **altri momenti salienti e punti di riferimento della storia europea recente**. In particolare, sarà data preferenza ad azioni che promuovono la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo interculturale e la riconciliazione in quanto strumenti atti a superare il passato e a costruire il futuro, specialmente al fine di coinvolgere la generazione più giovane.

Inoltre, i progetti dovrebbero essere attuati a livello transnazionale (creazione e gestione di partenariati e reti transnazionali) o con una chiara dimensione europea.

Sovvenzione massima

La sovvenzione massima prevista per un progetto della componente Memoria europea è di **100 000 EUR**.

Procedura di selezione

In aggiunta ai criteri generali di ammissibilità, esclusione e selezione su descritti (cfr. i punti 2.1, 2.2 e 2.3), nel caso dei progetti della componente Memoria europea devono essere soddisfatti anche i criteri di ammissibilità specifici indicati di seguito.

Criteri specifici per i progetti della componente Memoria europea

A. Candidati

- **Tipo di organizzazione:** autorità pubbliche locali/regionali od organizzazioni senza scopo di lucro, comprese organizzazioni della società civile, associazioni dei superstiti e organizzazioni per la cultura, i giovani, l'istruzione e la ricerca; sarà data precedenza a progetti chiaramente rivolti alla generazione più giovane.
- **Numero di partner:** un progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno uno Stato membro. Sarà data precedenza a progetti transnazionali.

B. Natura e dimensione del progetto

- **Luogo di svolgimento delle attività:** le attività devono essere svolte in uno dei paesi ammissibili.
- **Periodo di ammissibilità/durata del progetto:** il progetto deve iniziare entro il periodo di ammissibilità pertinente (cfr. il punto 3.2). La durata massima dei progetti è di **18 mesi**.

5.6.2. Componente 2: Impegno democratico e partecipazione civica

Questa componente finanzia attività riguardanti la partecipazione civica intesa nel suo senso più ampio, con una particolare attenzione per le attività direttamente collegate alle politiche dell'Unione, allo scopo di garantire una partecipazione concreta al processo di elaborazione politica dell'Unione in aree correlate agli obiettivi del programma. Tali attività possono essere realizzate in tutte le fasi e con tutti gli interlocutori istituzionali e comprendono, in particolare: attività di definizione del programma di lavoro, raccomandazione (nella fase di preparazione) e negoziazione di proposte politiche, nonché riscontri sulle iniziative rilevanti che vengono attuate. Questa componente comprende anche progetti e iniziative che creano occasioni di comprensione reciproca, apprendimento e solidarietà interculturale, impegno sociale e volontariato a livello dell'Unione.

Misura Gemellaggio tra città

Questa misura ha lo scopo di sostenere i progetti che riuniscono un'ampia gamma di città partner in un evento di gemellaggio tra città, per promuovere la discussione su argomenti in linea con gli obiettivi del programma e tenendo conto delle priorità pluriennali. I progetti di gemellaggio tra città devono organizzare attività progettuali entro 21 giorni (durata massima del progetto).

Mobilitando i cittadini a livello locale e a livello dell'Unione affinché discutano di questioni concrete incluse nell'agenda politica europea, questa misura intende promuovere la partecipazione civica al processo di elaborazione politica dell'Unione e creare occasioni di impegno sociale e volontariato a livello dell'Unione.

Il gemellaggio va inteso in senso ampio, ossia in riferimento sia ai comuni che hanno firmato o si sono impegnati a firmare accordi di gemellaggio, sia ai comuni che si avvalgono di altre forme di partenariato per promuovere la cooperazione e i rapporti culturali.

Sovvenzione massima

La sovvenzione massima prevista per un progetto della misura Gemellaggio tra città è di **25 000 EUR**.

Procedura di selezione

In aggiunta ai criteri generali di ammissibilità, esclusione, selezione e aggiudicazione su descritti (cfr. il punto 5), nel caso dei progetti della misura Gemellaggio tra città devono essere soddisfatti anche i criteri di ammissibilità specifici indicati di seguito.

Criteri specifici per i progetti della misura Gemellaggio tra città

A. Candidato e partner

- **Tipo di organizzazione:** città/comuni o i loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano autorità locali.
- **Numero di partner:** un progetto deve coinvolgere comuni di almeno due paesi ammissibili, dei quali almeno uno deve essere uno Stato membro dell'UE.

B. Natura e dimensione del progetto

- **Numero di partecipanti:** al progetto devono prendere parte almeno 25 partecipanti invitati. I “partecipanti invitati” sono i partecipanti internazionali⁸ inviati dal partner o dai partner ammissibili.
- **Luogo:** un evento di gemellaggio tra città deve avere luogo in uno dei paesi ammissibili che partecipano al progetto.
- **Periodo di ammissibilità/durata del progetto:** il progetto deve iniziare entro il pertinente periodo di ammissibilità, che dipende dal termine ultimo di presentazione della candidatura per questa misura (cfr. il punto 3.2). La durata massima dell'evento di gemellaggio tra città è di **21 giorni**.

Misura Reti di comuni

I comuni e le associazioni che collaborano a un tema comune in una prospettiva a lungo termine possono decidere di creare reti di comuni per rendere più sostenibile la loro cooperazione. La creazione di reti di comuni su questioni di interesse comune risulta essere uno strumento importante che consente lo scambio di buone prassi.

Il gemellaggio rappresenta un forte legame tra i comuni; pertanto, il **potenziale delle reti** create attraverso una serie di legami basati sul gemellaggio tra città dovrebbe essere utilizzato per sviluppare una cooperazione **tematica e di lunga durata** tra le città. La Commissione europea sostiene lo sviluppo di tali reti, che sono importanti al fine di garantire una cooperazione strutturata, intensa e multiforme e, quindi, in grado di massimizzare l'impatto del programma.

⁸ I “partecipanti internazionali” sono inviati dai partner del progetto appartenenti a paesi ammissibili diversi dal paese che ospita un evento di gemellaggio tra città.

Le reti di comuni dovrebbero:

- integrare una serie di attività incentrate sul tema o sui temi di interesse comune da affrontare nel contesto degli obiettivi o delle priorità pluriennali del programma;
- avere gruppi di destinatari definiti per i quali i temi selezionati sono particolarmente rilevanti, nonché coinvolgere i membri delle comunità attivi nell'area considerata (ossia esperti, associazioni locali, cittadini e gruppi di cittadini direttamente interessati dal tema, ecc.);
- mobilitare cittadini in tutta l'Europa: un progetto dovrebbe coinvolgere almeno il 30% dei partecipanti invitati. I "partecipanti invitati" sono i partecipanti internazionali inviati dai partner ammissibili⁹;
- servire da base per iniziative e azioni future da attuare tra le città interessate in riferimento alle questioni affrontate o, se possibile, ad altre questioni di comune interesse.

Sovvenzione massima

La sovvenzione massima prevista per un progetto della misura Reti di comuni è di 150 000 EUR.

Procedura di selezione

In aggiunta ai criteri generali di ammissibilità, esclusione, selezione e aggiudicazione su descritti (cfr. i punti 2.1, 2.2 e 2.3), nel caso dei progetti della misura Reti di comuni devono essere soddisfatti anche i criteri di ammissibilità specifici indicati di seguito.

Criteri specifici per i progetti della misura Reti di comuni

A. Candidato e partner

- **Tipo di organizzazione:** città/comuni o i loro comitati di gemellaggio o le loro reti; altri livelli di autorità locali/regionali; federazioni/associazioni di autorità locali; organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano autorità locali. Le altre organizzazioni coinvolte nel progetto possono essere anche organizzazioni della società civile senza scopo di lucro.
- **Numero di partner:** un progetto deve coinvolgere comuni di almeno quattro paesi ammissibili, dei quali almeno due devono essere Stati membri dell'UE.

B. Natura e dimensione del progetto

- **Luogo e numero di attività:** le attività devono essere svolte in diversi paesi partner ammissibili. Devono essere previsti almeno quattro eventi per ogni progetto.
- **Periodo di ammissibilità/durata del progetto:** il progetto deve iniziare entro il pertinente periodo di ammissibilità, che dipende dal termine ultimo di presentazione della candidatura per questa misura (cfr. il punto 3.2). La durata massima dei progetti è di 24 mesi.

Misura Progetti della società civile

Questa misura ha lo scopo di sostenere i progetti promossi da partenariati e reti transnazionali che coinvolgono direttamente i cittadini. Tali progetti mettono insieme cittadini di luoghi diversi che

⁹ Almeno il 30% dei partecipanti al progetto si reca dai paesi ammissibili al programma nel paese o nei paesi che ospitano gli eventi delle Reti di comuni. Agli eventi possono prendere parte anche partecipanti provenienti da paesi diversi da quelli in cui sono stabiliti i partner del progetto, purché provengano da paesi ammissibili nel quadro del programma "Europa per i cittadini".

partecipano ad attività direttamente collegate alle politiche dell'Unione, allo scopo di offrire loro l'opportunità di partecipare **attivamente** al processo di elaborazione politica dell'Unione in aree correlate agli obiettivi del programma. Vale la pena ricordare che tali attività possono essere realizzate in tutte le fasi e con tutti gli interlocutori istituzionali e comprendono, in particolare: attività di definizione del programma di lavoro, raccomandazione (nella fase di preparazione) e negoziazione di proposte politiche, nonché riscontri sulle iniziative rilevanti che vengono attuate. A tal fine i progetti inviteranno i cittadini ad agire insieme o a discutere i temi delle priorità pluriennali del programma a livello locale e a livello dell'UE.

Il progetto dovrebbe mirare a stimolare e organizzare riflessioni, dibattiti o altre attività correlate ai temi delle priorità pluriennali del programma e proporre soluzioni **pratiche** da individuare tramite la cooperazione o il coordinamento a livello europeo, nonché garantire un collegamento concreto con il processo di elaborazione politica su indicato. I progetti dovrebbero coinvolgere attivamente nella propria attuazione un gran numero di cittadini e mirare a porre le basi e incoraggiare lo sviluppo di reti di lunga durata tra le numerose organizzazioni operanti nel settore interessato.

Questa misura finanzia i progetti attuati da partenariati internazionali che promuovono occasioni di solidarietà, impegno sociale e volontariato a livello dell'Unione.

Un progetto della società civile deve comprendere almeno due dei seguenti tipi di attività:

- promozione dell'impegno sociale e della solidarietà: attività volte a promuovere dibattiti/campagne/azioni su temi di interesse comune nel quadro dei diritti e delle responsabilità dei cittadini dell'Unione e a creare un collegamento con l'agenda politica e il processo di elaborazione politica europei;
- raccolta di opinioni: attività volte a raccogliere le opinioni personali dei cittadini per facilitare un approccio dal basso verso l'alto (anche utilizzando le reti sociali, *webinar*, ecc.) e l'educazione ai media;
- volontariato: attività volte a promuovere la solidarietà tra i cittadini nell'Unione e al di fuori di essa.

Sovvenzione massima

La sovvenzione massima ammissibile per un progetto della misura Progetti della società civile è di 150 000 EUR.

Procedura di selezione

In aggiunta ai criteri generali di ammissibilità, esclusione, selezione e aggiudicazione su descritti (cfr. i punti 2.1, 2.2 e 2.3), nel caso dei progetti della misura Progetti della società civile devono essere soddisfatti anche i criteri di ammissibilità specifici indicati di seguito.

Criteri specifici per i progetti della misura Progetti della società civile

A. Candidato e partner

- **Tipo di organizzazione:** organizzazioni senza scopo di lucro, comprese le organizzazioni della società civile, gli istituti culturali, d'istruzione o di ricerca; le altre organizzazioni coinvolte nel progetto possono essere anche autorità pubbliche locali/regionali.

- **Numero di partner:** un progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno tre paesi ammissibili, dei quali almeno due devono essere Stati membri dell'UE.

B. Natura e dimensione del progetto

- **Luogo di svolgimento delle attività:** le attività devono essere svolte in uno dei paesi ammissibili.
- **Periodo di ammissibilità/durata del progetto:** il progetto deve iniziare entro il pertinente periodo di ammissibilità (cfr. il punto 3.2). La durata massima dei progetti è di 18 mesi.

CAPITOLO III – CONDIZIONI FINANZIARIE E CONTRATTUALI

Analogamente a tutte le altre sovvenzioni dell'Unione europea, anche i contributi finanziari aggiudicati nell'ambito del programma sono soggetti alle disposizioni del regolamento finanziario e delle relative modalità di applicazione¹⁰ applicabili al bilancio generale dell'Unione, conformemente alle condizioni generali applicabili alle sovvenzioni della Commissione europea. La loro applicazione è obbligatoria.

Importo della sovvenzione

Va rilevato che l'importo aggiudicato in base alla convenzione/decisione di sovvenzione è un importo massimo che non può in alcun caso essere aumentato. L'EACEA determina l'importo del pagamento finale da versare al beneficiario sulla base della relazione finale redatta dal beneficiario stesso.

Principio di cofinanziamento

La formula del cofinanziamento implica che le risorse necessarie per svolgere l'azione potrebbero non provenire interamente dalla sovvenzione dell'Unione. La sovvenzione dell'Unione non può finanziare l'intero costo del progetto¹¹.

Decisione di sovvenzione e convenzione di sovvenzione

Dopo che un progetto è stato approvato, il beneficiario riceve una decisione di sovvenzione o una convenzione di sovvenzione, a seconda del paese in cui è legalmente stabilito.

- La **decisione di sovvenzione** è un atto unilaterale che assegna un sussidio a un beneficiario. Diversamente dal caso della convenzione di sovvenzione, il beneficiario non deve firmare la decisione di sovvenzione e può avviare l'azione immediatamente dopo il ricevimento/la notifica della stessa. La decisione di sovvenzione permette quindi di accelerare il processo. Si applica ai beneficiari stabiliti all'interno dell'UE.
- La **convenzione di sovvenzione** deve essere firmata dal beneficiario e restituita immediatamente all'EACEA. L'EACEA è l'ultima parte della convenzione a firmarla. Si applica ai beneficiari stabiliti al di fuori dell'UE.

Nota: le convenzioni/decisioni di sovvenzione standard dell'EACEA sono attualmente oggetto di revisione a seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, del nuovo regolamento finanziario e delle relative modalità di applicazione. Per questo motivo i progetti di convenzioni/decisioni di sovvenzione standard relativi al presente invito sono trasmessi a titolo di esempio; l'EACEA si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche o di includere ulteriori dettagli subordinatamente all'adozione del testo definitivo del regolamento finanziario e delle relative modalità di applicazione. In tal caso l'EACEA comunicherà le modifiche non appena possibile e, comunque, prima della firma delle convenzioni o delle decisioni di sovvenzione.

¹⁰ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

¹¹ La sovvenzione è calcolata sulla base di un sistema di finanziamento forfetario fisso suddiviso in *tranche*. Gli stessi parametri si applicano a tutti i paesi partecipanti. Gli importi forfetari sono stati stabiliti in modo tale da evitare di finanziare l'intero costo del progetto. Il beneficiario non deve fornire prove del cofinanziamento nella domanda di sovvenzione, né è richiesta una percentuale specifica di cofinanziamento.

Un modello di decisione e di convenzione di sovvenzione sarà disponibile sul seguente sito web: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

Le condizioni generali applicabili alla decisione/convenzione di sovvenzione sono disponibili nel “*Document register*” sul sito web dell’EACEA https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register_en.

Obblighi derivanti dalla decisione e dalla convenzione di sovvenzione

Presentando la propria candidatura, il candidato si impegna a rispettare tutte le condizioni specificate nella guida al programma, comprese le condizioni generali, allegata alla **decisione/convenzione di sovvenzione**.

Qualsiasi richiesta di modifica di una decisione/convenzione di sovvenzione deve essere presentata all’EACEA conformemente alle disposizioni della decisione/convenzione di sovvenzione. La richiesta deve essere presentata in forma scritta all’EACEA per l’approvazione preventiva al più tardi un mese prima della fine del progetto. Non sono ammesse modifiche tali da alterare l’idea di fondo delle attività pianificate. Qualsiasi modifica delle attività pianificate apportata senza la preventiva approvazione da parte dell’EACEA può comportare la cessazione della sovvenzione.

Principio di non retroattività

È esclusa la concessione retroattiva di sovvenzioni per progetti già conclusi.

Il progetto non deve iniziare prima della firma della convenzione di sovvenzione o prima della notifica della decisione di sovvenzione; in caso contrario i costi non saranno considerati ammissibili.

Può essere aggiudicata una sovvenzione per un progetto già avviato soltanto a condizione che il richiedente sia in grado di dimostrare la necessità di avviare il progetto prima della firma della convenzione di sovvenzione o prima della notifica della decisione di sovvenzione.

In tali casi, le spese ammissibili al finanziamento non devono essere state sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.

Principio di aggiudicazione non cumulativa

Un’azione può ricevere un’unica sovvenzione a carico del bilancio dell’Unione. In nessun caso il bilancio dell’Unione finanzia due volte i medesimi costi. A tal fine i candidati indicano nel modulo di candidatura le fonti e gli importi dei finanziamenti dell’Unione ricevuti o chiesti per la medesima azione o parte di azione nel corso dello stesso esercizio finanziario, nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la medesima azione.

Rispetto delle scadenze

Qualora il beneficiario desideri rinviare il proprio progetto affinché esso si concluda dopo la data specificata nella decisione/convenzione di sovvenzione, fatta salva la durata massima di ciascuna azione, è tenuto a presentare una richiesta ufficiale all’EACEA. Il beneficiario deve spiegare i motivi del ritardo e proporre un calendario modificato. La richiesta è vagliata dall’EACEA e, in caso di accoglimento, al beneficiario è inviata una modifica della decisione/convenzione.

Inoltre, NON saranno accolte le richieste di rinviare un progetto **di oltre tre mesi**.

Meccanismi di finanziamento

La sovvenzione è calcolata sulla base di un **sistema di finanziamento forfetario** fisso suddiviso in *tranche*. Gli stessi parametri si applicano a tutti i paesi partecipanti.

Le somme forfetarie coprono tutti i costi ammissibili delle azioni, ossia¹²:

- costi per il personale direttamente collegato all'azione;
- spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti agli eventi;
- l'affitto di sale/servizi di interpretazione e traduzione necessari per lo svolgimento degli eventi;
- costi di comunicazione/divulgazione collegati agli eventi;
- costi di coordinamento dovuti al coinvolgimento di numerose organizzazioni;
 - costi di strumenti di ricerca e informatici necessari per le attività preparatorie nell'ambito delle azioni 1 e 2.3.

Nel caso della misura Gemellaggio tra città, l'importo forfetario è stabilito soltanto sulla base del numero di partecipanti invitati, ossia dei partecipanti internazionali inviati dai partner di paesi ammissibili diversi dal paese che ospita l'evento di gemellaggio.

Nel caso delle altre componenti/misure, l'importo forfetario è stabilito sulla base di tre parametri che costituiscono gli elementi essenziali di tutte le azioni di cittadinanza: il numero di partecipanti, il numero di paesi coinvolti e il numero di eventi realizzati, senza alcun effetto diretto sul formato delle attività.

In primo luogo si deve determinare l'importo forfetario tenendo conto del numero di partecipanti e del numero di paesi; successivamente, in caso di una pluralità di eventi/attività, si sommano gli importi forfetari corrispondenti a ciascun evento/ciascuna attività.

Per i progetti della componente 1 (Memoria europea) e della misura 2.3 (Progetti della società civile) può essere utile prevedere l'esecuzione di attività preparatorie o di ricerca, ovvero di attività collegate alle reti sociali. A questo scopo il sistema prevede importi forfetari limitati e adeguati al numero di partecipanti alle attività. Tali importi comprendono tutte le attività preparatorie nel loro complesso; ciò significa che l'importo forfetario dipende dal numero totale di partecipanti e non dal numero di attività preparatorie eseguite. A ogni progetto può essere aggiudicato un solo importo forfetario di questo tipo.

A questo sistema di importi forfetari si applicano i cinque requisiti indicati di seguito.

- a. **Unicità:** il sistema costituisce un approccio unico per tutte le azioni del programma, indipendentemente dalle loro particolarità (ad eccezione della misura Gemellaggio tra città).
- b. **Semplicità:** il sistema non richiede l'esecuzione di calcoli ed è di immediata applicazione.
- c. **Trasparenza:** il sistema è trasparente perché permette di individuare immediatamente la sovvenzione ex ante o ex post.

¹² Decisione C(2013) 7180 della Commissione europea, del 31 ottobre 2013, che autorizza il ricorso a importi forfetari per il programma "Europa per i cittadini" – <https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:166ac3f7-4986-405d-9b34-d0c6eee563d1/commission-decision.pdf>.

- d. **Parità di trattamento:** il sistema è non discriminatorio perché tutti i candidati, indipendentemente dal loro paese di origine, sono trattati sulla base degli stessi parametri.
- e. **Efficienza:** il sistema permette un'elaborazione più rapida delle relazioni finali e, quindi, pagamenti più veloci.

6. PROCEDURE DI PAGAMENTO

6.1. PREFINANZIAMENTO

Quando un progetto viene approvato, l'EACEA invia al beneficiario una decisione o una convenzione di sovvenzione contenente l'indicazione dell'importo in euro e informazioni dettagliate sulle condizioni e il livello del finanziamento.

Il prefinanziamento ha lo scopo di fornire al beneficiario un flusso di contanti. L'EACEA può chiedere al beneficiario che abbia ottenuto una sovvenzione superiore a 60 000 EUR e la cui capacità finanziaria sia stata giudicata inadeguata, di fornire anticipatamente una garanzia per il prefinanziamento fino alla concorrenza dell'importo dello stesso, al fine di limitare i rischi finanziari connessi al pagamento del prefinanziamento.

6.1.1. Importo del prefinanziamento per componente/misura

Il prefinanziamento non si applica ai progetti della misura Gemellaggio tra città.

Ai progetti delle misure Reti di comuni e Progetti della società civile e della componente Memoria europea si applicano pagamenti di prefinanziamento corrispondenti a una percentuale compresa tra il 40% e il 60% dell'importo della sovvenzione. Il pagamento di prefinanziamento è effettuato entro i **30 giorni** successivi alla data in cui l'EACEA firma la convenzione (**in caso di convenzione di sovvenzione**) e alla data di notifica della decisione di sovvenzione (**in caso di decisione di sovvenzione**).

6.1.2. Garanzia per il prefinanziamento

Qualora la capacità finanziaria del candidato sia giudicata insoddisfacente, l'EACEA può chiedere a un'organizzazione che abbia ottenuto una sovvenzione superiore a 60 000 EUR di fornire anticipatamente una garanzia finanziaria per il prefinanziamento fino alla concorrenza dell'importo dello stesso, al fine di limitare i rischi finanziari connessi al pagamento del prefinanziamento. La garanzia ha lo scopo di rendere un istituto bancario o finanziario garante irrevocabile o garante a prima richiesta degli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi della convenzione/decisione di sovvenzione.

Tale garanzia finanziaria è fornita in euro preferibilmente da un istituto bancario o finanziario riconosciuto, stabilito in uno degli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso in cui il beneficiario sia stabilito in un paese terzo, l'EACEA può accettare la garanzia fornita da un istituto bancario o finanziario stabilito in quel paese terzo, se ritiene che l'istituto in questione offra garanzie e possieda caratteristiche equivalenti a quelle fornite da un istituto bancario o finanziario stabilito in uno Stato membro.

La garanzia può essere sostituita da una garanzia solidale e/o da più garanzie disgiunte prestate da un terzo, ovvero da una garanzia solidale, irrevocabile e incondizionata dei beneficiari di un'azione che sono parti della medesima convenzione/decisione di sovvenzione, previa accettazione dell'EACEA.

La garanzia è liberata in base alla progressiva liquidazione del prefinanziamento, contro pagamento del saldo al beneficiario, alle condizioni previste nella convenzione/decisione di sovvenzione.

Questo requisito non si applica agli enti pubblici; inoltre, nel caso di sovvenzioni di valore esiguo (inferiore a 60 000 EUR) si può prescindere dalla garanzia.

6.2. PAGAMENTO DEL SALDO

6.2.1. Relazione finale

Il pagamento finale a favore del beneficiario è effettuato dopo la presentazione e approvazione da parte dell'EACEA di una richiesta di pagamento contenuta nel modulo elettronico della relazione finale (eReport). Tale modulo è disponibile sul portale per i partecipanti.

Il modulo elettronico della relazione finale deve essere presentato entro i **due mesi** successivi alla data di scadenza del periodo di ammissibilità e deve contenere una descrizione dei risultati del progetto confrontati con gli obiettivi iniziali. Per ricevere il pagamento finale il beneficiario deve presentare il modulo elettronico della relazione finale e le giustificazioni/gli allegati obbligatori specificati per ciascuna misura e pubblicati sul seguente sito web: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/beneficiaries-space_en.

6.2.2. Calcolo del pagamento finale

Se il numero effettivo dei partecipanti ammissibili, nel caso dei progetti della misura Gemellaggio tra città, o il numero dei partecipanti ammissibili e/o dei paesi coinvolti, nel caso delle altre misure, è inferiore a quelli precedentemente indicati nella domanda di candidatura, la riduzione della sovvenzione è calcolata sulla base delle *tranche* fisse di partecipanti e/o paesi.

In ogni caso, se il numero di partecipanti è inferiore alla cifra più bassa dello scaglione più basso (ossia 25), non può essere concesso alcun finanziamento.

Se del caso, al beneficiario sarà chiesto, tramite un ordine di recupero, di restituire eventuali importi pagati in eccesso dall'EACEA. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione manifestamente inadeguata di un'attività prevista nella domanda di candidatura allegata alla decisione/convenzione di finanziamento, la sovvenzione finale sarà ridotta di conseguenza.

6.3. REVISIONI CONTABILI

I progetti possono essere sottoposti a controlli, revisioni contabili e valutazioni ai sensi delle disposizioni della decisione/convenzione di sovvenzione. Apponendo la propria firma, il rappresentante legale dell'organizzazione si impegna a fornire prove del corretto utilizzo della sovvenzione. La Commissione europea, l'EACEA e la Corte dei conti dell'Unione europea o un organismo da esse incaricato possono controllare l'utilizzo della sovvenzione in ogni momento durante il periodo di validità della decisione/convenzione di sovvenzione nonché durante i cinque anni successivi all'ultimo pagamento effettuato dall'EACEA, ovvero tre anni se l'importo massimo della sovvenzione non supera 60 000 EUR.

6.4. PROPRIETÀ/UTILIZZO DEI RISULTATI

Il beneficiario concede alla Commissione europea e all'EACEA il diritto di utilizzare liberamente i risultati dell'azione, come stabilito dalla convenzione/decisione di sovvenzione, purché ciò non comporti una violazione dei suoi obblighi di riservatezza o di esistenti diritti di proprietà industriale e intellettuale.

6.5. VISIBILITÀ E PUBBLICITÀ

6.5.1. Da parte dei beneficiari

Tutte le attività finanziate nell'ambito del programma devono contribuire ad accrescere la sua visibilità mediante, ad esempio, attività e prodotti che devono citare chiaramente il sostegno finanziario dell'Unione.

La partecipazione finanziaria dell'Unione dovrebbe essere chiaramente menzionata anche nei rapporti con i media. I partner dei progetti dovrebbero cogliere tutte le opportunità per dare adeguata copertura mediatica (locale, regionale, nazionale, internazionale) alle proprie attività prima e durante il loro svolgimento.

I beneficiari devono esplicitamente riconoscere il contributo dell'Unione in tutte le pubblicazioni o in riferimento alle attività per le quali è utilizzata la sovvenzione.

A tale riguardo i beneficiari sono tenuti a dare risalto al programma in tutti i loro eventi, negli eventi relativi al programma, in pubblicazioni, manifesti, programmi e altri prodotti realizzati nell'ambito del progetto cofinanziato. I nomi, i loghi e la clausola di esonero dalla responsabilità sono scaricabili dal seguente sito web: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en.

Se questo requisito non è pienamente soddisfatto, la sovvenzione aggiudicata al beneficiario può essere ridotta conformemente alle disposizioni della convenzione/decisione di sovvenzione.

6.5.2. Da parte della Commissione europea e/o dell'EACEA

Tutte le informazioni riguardanti le sovvenzioni aggiudicate durante un esercizio finanziario devono essere pubblicate sul sito Internet delle istituzioni dell'Unione europea entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario per il quale sono state aggiudicate le sovvenzioni in questione. Tali informazioni possono essere pubblicate anche tramite altri mezzi adeguati, compresa la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il beneficiario autorizza l'EACEA e/o la Commissione europea a pubblicare le seguenti informazioni in ogni forma e tramite ogni mezzo, siti web inclusi:

- nome;
- indirizzo del beneficiario;
- importo aggiudicato;
- natura e finalità della sovvenzione.

Su richiesta motivata e debitamente documentata del beneficiario, l'EACEA può decidere di derogare a tale pubblicazione se la divulgazione delle informazioni su indicate rischia di ledere i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, quali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, o gli interessi commerciali dei beneficiari.

6.5.3. Valorizzazione e divulgazione dei risultati

La valorizzazione può essere definita come il processo di divulgazione e utilizzo dei risultati delle azioni, allo scopo di ottimizzarne il valore, rafforzarne l'impatto e farne beneficiare il maggior numero possibile di cittadini europei. Questo obiettivo di valorizzazione comporta le tre conseguenze indicate di seguito.

Mobilizzare il potenziale delle azioni individuali

Ciascuna azione finanziata da questo programma dovrebbe compiere gli sforzi necessari per garantire la sua valorizzazione. I beneficiari dovrebbero svolgere attività volte ad accrescere la visibilità, la conoscenza e la sostenibilità dei risultati dei loro progetti, sia nel loro paese sia all'estero: ad esempio, potrebbero incoraggiare un'adeguata copertura mediatica o informare - e, se possibile, coinvolgere - i funzionari e/o i rappresentanti eletti locali, regionali, nazionali o europei, nonché gli uffici di rappresentanza della Commissione europea negli Stati membri e la rete d'informazione Europe Direct (https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_it). Potrebbero altresì pianificare e sviluppare attività promozionali/di coinvolgimento dei cittadini, come le VTT (attività di volontariato, magliette che individuano il progetto o reti sociali transnazionali, forum di discussione). Grazie a tali attività i risultati di un progetto continueranno a essere utilizzati e avranno un effetto positivo sul maggior numero possibile di cittadini anche dopo la conclusione del progetto stesso. Pianificando attività di valorizzazione nel contesto delle loro azioni, i promotori aumenteranno la qualità del loro lavoro e contribuiranno attivamente all'impatto complessivo del programma.

Strutturare il programma

Questo programma è stato predisposto in modo tale da garantire il massimo impatto possibile, ad esempio tramite la definizione delle priorità applicabili all'intero programma o tramite la messa in rete di organizzazioni in possesso di esperienze nella medesima area tematica. La componente orizzontale "Valorizzazione" svolge un ruolo specifico in tale ambito.

Azioni adottate dalla Commissione europea

La Commissione europea ha istituito una piattaforma per dare visibilità ai progetti selezionati nell'ambito del programma; la piattaforma è consultabile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects> e mette a disposizione una banca dati di facile utilizzo che offre varie opzioni di ricerca (per paese, componente, misura, anno) e la possibilità di generare una presentazione mediante mappa geografica del luogo in cui hanno sede il beneficiario o i beneficiari e i partner, insieme a una descrizione degli obiettivi dei progetti.

6.6. PROTEZIONE DEI DATI

Tutti i dati personali (come nomi, indirizzi, ecc.) devono essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

A meno che non siano contrassegnate come facoltative, le risposte del candidato alle domande contenute nel modulo di candidatura sono necessarie per la valutazione e il trattamento ulteriore della domanda di sovvenzione in conformità con le specifiche dell'invito a presentare proposte. I dati personali saranno trattati unicamente a tale scopo dal dipartimento o dall'unità responsabile del programma di sovvenzioni dell'Unione in questione (soggetto che funge da responsabile del trattamento dei dati). I dati personali possono essere trasferiti in funzione delle necessità dell'utente a terze parti coinvolte nella valutazione delle domande o nella procedura di gestione della sovvenzione, fatto salvo il trasferimento agli organismi preposti a compiti di controllo e d'ispezione, conformemente al diritto dell'Unione europea.

Il candidato ha il diritto di consultare e rettificare i dati che lo riguardano. Per qualsiasi domanda relativa a tali dati, si prega di contattare il responsabile del trattamento dei dati. I candidati hanno il diritto di presentare ricorso in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati. Una dichiarazione dettagliata sulla privacy, compresi i recapiti, è disponibile sul sito web dell'EACEA:

http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/calls_gen_conditions/eacea_grants_privacy_statement.pdf.

I candidati e, nel caso di candidati che siano persone giuridiche, i membri dell'organo di amministrazione, gestione o vigilanza di tali candidati, o le persone che hanno poteri di rappresentanza, decisione o controllo in relazione a tali candidati, ovvero le persone fisiche o giuridiche illimitatamente responsabili dei debiti di tali candidati sono informate del fatto che i loro dati personali (se sono persone fisiche: nome e cognome; se sono persone giuridiche: indirizzo, forma giuridica e nome e cognome delle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo) possono essere registrati nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (Early Detection and Exclusion System, EDES) gestita dalla Commissione europea, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 (il regolamento quadro rivisto). Le informazioni scambiate nell'ambito dell'EDES saranno centralizzate in tale banca dati, contenente informazioni sugli operatori economici che potrebbero costituire una minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione, sugli operatori finanziari che si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e sugli operatori economici ai quali sono state imposte sanzioni pecuniarie (articolo 106, paragrafo 13, del regolamento quadro rivisto) nei casi ivi indicati. Conformemente all'EDES, l'operatore economico ha il diritto di essere informato dei dati conservati nella banca dati, previa richiesta alla Commissione. Le informazioni conservate nella banca dati devono essere aggiornate, se del caso, a seguito di una richiesta di rettifica o cancellazione dei dati conservati¹³.

6.7. BASE GIURIDICA

All'amministrazione e al finanziamento del programma si applicano le norme indicate di seguito, compresi i loro eventuali aggiornamenti o modifiche successivi:

- regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015 (GU L 286 del 30.10.2015, pag. 1);
- regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020;
- decisione C(2013) 7180 final della Commissione, che autorizza il ricorso a importi forfetari per il programma "Europa per i cittadini".

¹³ Per maggiori informazioni consultare il sito http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm.

ALLEGATO I: PANORAMICA DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	COMPONENTE 1 – MEMORIA EUROPEA	COMPONENTE 2 – IMPEGNO DEMOCRATICO E PARTECIPAZIONE CIVICA		
		2.1 Gemellaggio tra città	2.2 Reti di comuni	2.3 Progetti della società civile
A. CANDIDATO E PARTNER				
A.1 STATUS GIURIDICO TUTTI i candidati/partner devono essere ENTI PUBBLICI o ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO con personalità giuridica.				
A.2 TUTTI i candidati/partner devono essere STABILITI in uno dei paesi ammissibili partecipanti al programma.				
A.3 TIPO di organizzazione				
ENTI PUBBLICI o ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON PERSONALITÀ GIURIDICA	CANDIDATI/PARTNER	CANDIDATI/PARTNER	Città/comuni	Organizzazioni senza scopo di lucro, comprese organizzazione della società civile
	Autorità pubbliche locali/regionali	Città/comuni	Comitati di gemellaggio o reti	Istituti culturali, d'istruzione o di ricerca
	Organizzazioni senza scopo di lucro, comprese le OSC	Comitati di gemellaggio che rappresentano autorità locali	Altri livelli di autorità locali/regionali; federazioni/associazioni di autorità locali	Le altre organizzazioni coinvolte nel progetto possono essere anche autorità pubbliche locali/regionali
	Associazioni di superstiti	Organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano autorità locali	Organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano autorità locali	
	Organizzazioni per la cultura/i giovani/l'istruzione/la ricerca		Le altre organizzazioni coinvolte nel progetto possono essere anche organizzazioni della società civile senza scopo di lucro	
A.4 NUMERO MINIMO DI PARTNER da coinvolgere in un progetto (ossia i paesi partecipanti), dei quali ALMENO <u>UNO</u> deve essere uno Stato membro dell'UE				
Almeno 1 Stato membro dell'UE	X	X		
Almeno 2 Stati membri dell'UE			X	X
Almeno 2 paesi ammissibili		X		
Almeno 3 paesi ammissibili				X
Almeno 4 paesi ammissibili			X	
B. NATURA E DIMENSIONE DEL PROGETTO				
B.1 NUMERO DI PARTECIPANTI MINIMO per ciascun progetto				
	N/D	25 partecipanti <i>invitati</i>		N/D
B.2 Numero di attività Le attività devono essere svolte in uno dei paesi ammissibili al programma				
Numero minimo di eventi per ciascun progetto	N/D	N/D	Almeno 4 eventi	N/D
B3 PERIODO DI AMMISSIBILITÀ/DURATA DEL PROGETTO - Il progetto deve iniziare entro il pertinente periodo di ammissibilità				
Durata massima del progetto	18 mesi	21 giorni (durata massima dell'evento di Gemellaggio tra città)	24 mesi	18 mesi

ALLEGATO II: IMPORTI DEI COSTI UNITARI E IMPORTI FORFETARI

Costi unitari: i costi unitari si basano su due parametri che costituiscono gli elementi principali di ciascuna azione del progetto: il numero di partecipanti e il numero di paesi coinvolti. L'importo è stabilito incrociando il numero di partecipanti con il numero di paesi.

TABELLA 1

COSTI UNITARI PER LE MISURE 1. MEMORIA EUROPEA, 2.2 RETI DI COMUNI E 2.3 PROGETTI DELLA SOCIETÀ CIVILE

Numero di partecipanti →	25/50	51/75	76/100	101/125	126/150	151/175	176/200	201/225	226/250	251/275	276/300	>300
Numero di paesi ↓												
1-3	12 600	15 120	17 640	20 160	22 680	25 200	27 720	30 240	32 760	35 280	37 800	37 800
4-6	15 120	17 640	20 160	22 680	25 200	27 720	30 240	32 760	35 280	37 800	40 320	40 320
7-9	17 640	20 160	22 680	25 200	27 720	30 240	32 760	35 280	37 800	40 320	42 840	42 840
10-12	20 160	22 680	25 200	27 720	30 240	32 760	35 280	37 800	40 320	42 840	45 360	45 360
13-15	22 680	25 200	27 720	30 240	32 760	35 280	37 800	40 320	42 840	45 360	47 880	47 880
>15	25 200	27 720	30 240	32 760	35 280	37 800	40 320	42 840	45 360	47 880	50 400	50 400

Attività preparatorie

Gli importi forfetari per le attività preparatorie si applicano alle misure **1 Memoria europea e 2.3 Progetti della società civile**.

Questi importi si riferiscono a tutte le attività preparatorie; ciò significa che l'importo forfetario dipende dal numero totale di partecipanti e non dal numero di attività preparatorie organizzate.

A ciascun progetto può essere aggiudicato un solo importo forfetario per questo tipo di attività.

Gli importi per le attività preparatorie possono essere cumulati con i costi unitari stabiliti per i progetti (cfr. la TABELLA 1).

TABELLA 2

Numero totale di partecipanti alle attività preparatorie	Importo forfetario (EUR)
≤ 5	2 270
$> 5 \text{ e } \leq 10$	5 290
$> 10 \text{ e } \leq 15$	7 560
> 15	10 080

IMPORTI FORFETARI PER LA MISURA 2.1 GEMELLAGGIO TRA CITTÀ

L'importo forfetario si basa su un unico parametro, che è il numero di partecipanti invitati.

TABELLA 3

Numero di partecipanti	Importo forfetario (EUR)
>175	25 000
161/175	24 190
146/160	22 175
131/145	20 160
116/130	18 145
101/115	16 630
86/100	14 615
71/85	12 095
56/70	10 080
41/55	7 560
25/40	5 040